FISCO ED ENTI LOCALI

Enti locali. Proroghe oggi in Stato-Città - Al via l'attuazione del nuovo sblocca-debiti

Comuni, «Dup» a fine anno e preventivi 2016 a maggio

Già rinviato al 30 novembre il censimento sulle partecipate

Patrizia Ruffini
Gianni Trovati

Nella **Conferenza Stato-Città** di oggi dovrebbe arrivare il **rinvio** a fine anno del **Dup** 2016-2018, il documento di programmazione chiesto dalla riforma dei bilanci che sta incontrando parecchie incognite sul contenuto e sulla procedura, e affacciarsi il rinvio dei **preventivi 2016**, probabilmente a fine maggio. Completano il menu i correttivi all'Addendum fra Economia e Cdp per far partire lo sblocca-debiti (850 milioni) previsto dal decreto enti locali e il censimento avviato dai Prefetti sui problemi delle gestioni associate obbligatorie, per le quali il Parlamento già prospetta una nuova proroga.

Il rinvio del Dup, che sarà accolto con favore dagli enti in ritardo nonostante la scadenza di fine ottobre sia nota da mesi, nasce dalle incognite poste dalla manovra, che cambia ancora una volta il quadro di entrate e uscite, e dalla scarsa chiarezza sulle procedure, a partire dall'obbligo o meno di un'approvazione in consiglio: tema su cui dovrebbe pronunciarsi domani la commissione Arconet.

La manovra motiva anche il rinvio dei preventivi, che da quest'anno devono considerare anche il nuovo termine di approvazione in giunta (fissato al 15 novembre). Il tempo in più serve anche ad aggiornare i dati dei fabbisogni standard, che nel 2016 dovrebbero "governare" il 30% del fondo di solidarietà comunale contro il 20% di quest'anno.

Sul piano delle conseguenze dello slittamento va ricordato che la mancanza del bilancio approvato entro il 31 dicembre obbliga a fare i conti con la nuova disciplina dell'esercizio provvisorio, i cui limiti saranno calcolati sugli stanziamenti approvati nel bilancio triennale 2015-2017 per la seconda annualità.

Sempre in tema di proroghe, è stata posticipato al 30 novembre il termine per la rilevazione delle partecipazioni e dei rappresentanti delle Pa negli organi di governo delle società per l'anno 2014 (ex Consoc; scadeva il 15 ottobre). Il nuovo termine comunicato dal Tesoro si è reso necessario per rispondere alle tante richieste di assistenza, in particolare sull'inserimento, da parte di molteplici amministrazioni, di quote di partecipazione errate.

Entro il 16 novembre gli enti locali dovranno trasmettere il certificato del bilancio di previsione per il 2015 che, come di consueto, dovrà essere firmato dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario, nonché dai revisori dei conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In che cosa consiste e che effetti ha l'inadempimento lieve?

LA NUOVA RISCOSSIONE
DOMANI LA GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA
L'impatto del decreto legislativo 159/15: rateazione più ampia, tolleranza sugli errori, istanza per bloccare il fermo amministrativo

In vendita a 0,50 euro oltre al prezzo del quotidiano

Ctp Reggio Emilia. Misure penali e tributarie

Per lo stesso fatto non si applica la doppia sanzione

Marcello Maria De Vito

In caso di identità del fatto e a prescindere dai diversi elementi costitutivi tra fattispecie amministrativa e penale, la doppia sanzione prevista dal legislatore italiano, viola il principio del **ne bis in idem** ex articolo 4 del protocollo 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (**Cedu**) e, quindi, sono inapplicabili le sanzioni amministrative tributarie. È questo il principio sancito dalla **Ctp di Reggio Emilia** sentenza 406-03-15 del 13 ottobre scorso (presidente Montanari, relatore Mainini).

L'Ufficio contestava a una società, a seguito della partecipazione a una **frode carosello**, l'indetraibilità dell'Iva relativa a fatture per operazioni inesistenti. La società impugnava l'atto deducendo l'inapplicabilità delle sanzioni per violazione del principio del *ne bis in idem*, per contrasto con gli articoli 2 e 4 del protocollo Cedu e dell'articolo 50 della Carta europea, a seguito della doppia sanzione amministrativa e penale per la stessa violazione.

La Ctp ricorda che la Cedu, con la sentenza Grande Stevens contro l'Italia, ha ritenuto illegittimo il sistema legislativo italiano che applica la doppia sanzione penale e amministrativa. La Ctp ritiene che spingendo il ricorso nel merito.

La sentenza è interessante poiché accede a un'interpretazione degli effetti del "disaccordo" tra norme interne e norme Cedu che contrasta la giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Le norme Cedu sono qualificate come interposte ex articolo 117, comma 1, Costituzione. La Consulta (sentenza 348/2007) ha statuito che il giudice non ha il potere di disapplicare la norma interna ritenuta in contrasto con una norma Cedu, poiché il contrasto si presenta come una questione di legittimità costituzionale per eventuale violazione dell'articolo 117 della Costituzione, e come tale di competenza del giudice delle leggi. Tuttavia, con il Trattato di Lisbona che ha modificato il trattato sulla Ue, è stato previsto all'articolo 6 che i diritti fondamentali della Cedu fanno parte

PARTITA APERTA SUL CEDU
La Consulta è per la «denuncia» di incostituzionalità mentre la Ctp sostiene la diretta inapplicabilità della norma italiana

Tributi locali. I chiarimenti dell'Ifel sui lavori socialmente utili in cambio di sconti sulle tasse

Il baratto esclude i debiti pregressi

berare l'agevolazione per ogni